

fabbricati costituenti la Locanda Maggiore con gli annessi cortili, giardini e teatro.

Il prezzo di vendita, od il canone d'affitto, saranno destinati alla costruzione di un Istituto di cura per i poveri e di locali per la sezione di bibite e bagni gratuiti, e per altri servizi.

A tale effetto, l'intero prezzo sarà imputato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio nel quale si farà la vendita e, fino a che questa non sarà effettuata, anche il canone di affitto, sarà in ogni esercizio imputato ad altro speciale capitolo di entrata.

In corrispondenza degli accertamenti dei capitoli medesimi, e negli esercizi stessi in cui avranno luogo, saranno fatti, con decreti del ministro del tesoro, equivalenti assegnazioni ad uno speciale capitolo da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per i lavori di cui sopra.

Aggiungere: « Nel caso di affitto della « Locanda Maggiore ed annessi cortili giardini e parco si provvederà con opportuni « stanziamenti sullo stato di previsione della « spesa pel Ministero delle finanze alla spesa « per le costruzioni ed opere preaccennate, « salvo reintegro col prezzo ricavando dalla « vendita degli anzidetti immobili ».

MOSCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCHINI. Con questo articolo secondo si dà al Governo la facoltà di affittare o di alienare la Locanda Maggiore di proprietà demaniale, senza riferirsi in alcun modo alla legge di contabilità. Io credo che la intenzione di chi ha presentato il disegno di legge fosse di assicurarsi che l'alienazione, in caso, avvenga secondo le norme consuete. Ma io ritengo che sarebbe prudente che questa assicurazione fosse inclusa nell'articolo in questione per evitare il caso...

VALLI. Provvede la legge generale.

MOSCHINI. ... che si possa, valendosi della dizione letterale dell'articolo, procedere alla alienazione mediante trattative private, mentre può sorgere il sospetto che non sia questo il modo migliore per l'alienazione di questi beni demaniali.

Sottopongo questa mia osservazione all'onorevole ministro ed alla Camera, perchè vedano se non sia il caso di accoglierla.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. La vendita dei beni demaniali è regolata dalla legge del 24 dicembre 1908, che stabilisce tutta la procedura: bisogna fare una stima, poi procedere alla vendita, in base al prezzo di stima, mediante pubblici incanti. Per vendere a trattative private in eccezione alle norme fondamentali, occorrerebbe una disposizione espressa, e poichè qui non vi è, è chiaro che ci si riporta alle norme generali dei pubblici incanti.

Ad ogni modo, per togliere qualsiasi equivoco ho preparato una aggiunta che ho comunicato al nostro illustre Presidente e cioè dopo le parole: « È concessa facoltà al Governo di alienare », aggiungere queste altre: « con le norme stabilite dalla legge 24 dicembre 1908 », legge che stabilisce precisamente che a queste vendite bisogna procedere per pubblici incanti.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore consente?

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Il primo capoverso dunque dell'articolo 2 verrebbe così modificato:

« È concessa facoltà al Governo di alienare, con le norme stabilite dalla legge 24 dicembre 1908, quando lo creda opportuno, o di affittare, ecc. ». Il resto come nell'articolo già letto.

Faccio però osservare all'onorevole ministro che a me sembra che le parole: « quando lo creda opportuno » debbano mettersi prima, e dire: « È concessa facoltà al Governo, quando lo creda opportuno, di alienare, ecc. ».

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Credo che si potrebbero anche sopprimere, perchè dandosi facoltà al Governo, si capisce che questi la esercita quando lo crede opportuno.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora il primo capoverso dell'articolo 2 rimane così concepito:

« È concessa facoltà al Governo di alienare, con le norme stabilite dalla legge 24 dicembre 1908, n. 783, o di affittare il corpo di fabbricati, ecc. ».

Pongo a partito l'articolo 2 così modificato.

(È approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Bagni di Montecatini:

1° il fabbricato detto delle Logge e le aree adiacenti di mq. 600 che fanno parte